



COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO

PROVINCIA DI CASERTA

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Viale della Libertà C.A.P. 81040 C.F. 80007730619

Telefono: ☎ 0823/906286 - FAX 0823/906577 e-mail:
sindaco@comuneroccadevandro.it

ORDINANZE SINDACO

N. 5 DEL 10-04-2026

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente - Divieto di esercizio dell'attività venatoria in alcune aree del territorio comunale.

IL SINDACO

Tenuto conto delle segnalazioni pervenute lo scorso anno dai cittadini in ordine ad episodi di attività venatoria svolti in adiacenza alle abitazioni e alle pubbliche vie nel territorio comunale di Rocca d'Evandro;

Tenuto conto delle segnalazioni inviate alle autorità competenti con protocollo n. 4757 del 09/07/2025, con le quali venivano evidenziati comportamenti pericolosi durante l'attività di caccia di selezione;

Tenuto conto della nota prot. n. 1593 del 12/03/2026, trasmessa al Settore Caccia della Regione Campania, con la quale si chiedeva l'esclusione di alcune aree del territorio comunale dalla caccia di selezione, in particolare: località Zappatina, Via Lenze, Via Colle Pecce e Via Campolongo;

Richiamato l'art. 21, comma 1, lett. e) ed f), della Legge 11/02/1992, n. 157, che disciplina i limiti all'esercizio dell'attività venatoria:

“e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”

“f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale”;

Considerato che, in ragione delle caratteristiche geografiche, urbanistiche e socio-economiche del territorio interessato, le aree sopra indicate risultano caratterizzate da frequente presenza e transito di cittadini, nonché da una pluralità di usi civili, anche nel periodo invernale, legati ad attività residenziali, economiche e ricreative all'aperto;

Verificato che, nelle suddette aree, l'esercizio dell'attività venatoria, pur nel rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente, risulta potenzialmente rischioso per la pubblica incolumità, anche in considerazione della conformazione dei luoghi e delle segnalazioni pervenute;

Constatato che gli episodi verificatisi hanno determinato un accresciuto allarme sociale e la necessità di un concreto presidio a tutela della sicurezza pubblica;

Ritenuto che l'esercizio dell'attività venatoria, in tutte le sue forme, nelle aree sopra indicate, non sia compatibile con la tutela della pubblica incolumità;

Dato atto che con Decreto Dirigenziale n. 78 del 26.05.2016 è stato istituito il Tavolo di coordinamento con il compito di monitorare l'attuazione del Piano d'azione per l'emergenza cinghiali in Campania e che nella seduta del 6 dicembre 2016 è stato approvato il Disciplinare regionale per i cacciatori di ungulati con metodi selettivi;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente adottare un provvedimento a carattere contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di prevenire situazioni di pericolo;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L.;

per gli elementi in fatto e le ragioni di cui in motivazione;

ORDINA

È vietato l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme, ivi compresi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nonché la caccia con metodi selettivi, nelle seguenti aree del territorio comunale:

- località Zappatina
- Via Lenze
- Via Colle Pecce
- Via Campolongo

Le suddette aree, oltre alla presenza di abitazioni, risultano frequentate, anche nelle ore serali e notturne, da cittadini e visitatori per attività ricreative, passeggiate e ritrovi all'aperto.

Il presente divieto ha efficacia dal **10 aprile 2026 al 30 settembre 2026**.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura di Caserta e, per quanto di competenza, a:
 - Questura di Sessa Aurunca
 - Carabinieri Forestali di Vairano Patenora
 - Stazione Carabinieri di Rocca d'Evandro

- Corpo di Polizia Municipale di Rocca d'Evandro
 - Regione Campania – Settore Caccia
 - Ambito Territoriale di Caccia (ATC) Caserta
2. Che il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 c.p.;
3. Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale.

AVVISA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Tutti i termini decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

**IL SINDACO
DOTT.SSA EMILIA DELLI COLLI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa